Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Liceo Statale Teresa Gullace Talotta
Liceo scientifico e delle scienze umane
Piazza dei Cavalieri del Lavoro, 18 - 00173 ROMA - Tel. 06 1211 22650-1 e-mail: rmps46000l@istruzione.it;
www.liceogullace.edu.it
c.f. 97001530589; cod.mecc.: RMPS46000L; cod. univ. fatturazione.: UFE3MW

REGOLAMENTO DELLA VALUTAZIONE

Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 11/12/2025 delibera n.11

e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 10/12/2025

PREMESSA

La valutazione costituisce parte integrante del processo di insegnamento e apprendimento e concorre al miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e al successo formativo di ogni studentessa e studente.

Il presente Regolamento della Valutazione definisce criteri, modalità e strumenti per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, del comportamento e per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, in coerenza con le norme vigenti e con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "Teresa Gullace Talotta".

Il documento si ispira ai principi di trasparenza, equità e coerenza educativa, nel rispetto dell'autonomia professionale dei docenti e della libertà di insegnamento, e promuove una valutazione formativa e orientativa, finalizzata allo sviluppo delle competenze, alla consapevolezza del proprio percorso di apprendimento e alla valorizzazione del merito.

La normativa di riferimento comprende, in particolare:

- il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni";
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato", per le parti relative al secondo ciclo;
- la Legge 1 ottobre 2024, n. 150, recante modifiche e integrazioni alla disciplina della valutazione e dell'esame di Stato;
- il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche (Statuto delle studentesse e degli studenti);
- la Legge 170/2010 e le Linee guida MIUR 2011 sui disturbi specifici di apprendimento;
- il D.Lgs. 66/2017 e successive modifiche (D.Lgs. 96/2019) in materia di inclusione scolastica;
- il D.P.R. 275/1999, "Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche";
- il D.P.R. 134/2025, recante disposizioni attuative in materia di valutazione del comportamento e percorsi di educazione civica;
- il D.P.R. 135/2025, recante disposizioni attuative in materia di valutazione periodica e finale, scrutini ed esami di Stato.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11/12/2025 delibera n.11, e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 in data 10/12/2025.

Art.1 PRINCIPI GENERALI

1.1 La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado riguarda l'apprendimento disciplinare, lo sviluppo delle competenze trasversali e la maturazione personale e civica delle studentesse e degli studenti. Essa comprende la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, ed è coerente con gli obiettivi formativi e le competenze previsti dal curricolo d'istituto, in coerenza con il Piano Triennale

dell'Offerta Formativa (PTOF) e con il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie e dagli studenti all'atto dell'iscrizione.

Le indicazioni contenute nel presente regolamento si ispirano ai principi sanciti dalle normative ministeriali vigenti, tra cui:

- il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche (Statuto delle studentesse e degli studenti);
- il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione);
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, per le disposizioni concernenti la valutazione, la certificazione delle competenze e gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione;
- la Legge 1 ottobre 2024, n. 150, recante modifiche alla disciplina della valutazione e dell'esame di Stato;
- il D.Lgs. 66/2017 e successive modifiche in materia di inclusione scolastica;
- la Legge 170/2010 sui Disturbi Specifici di Apprendimento;
- il D.P.R. 134/2025, recante disposizioni attuative in materia di valutazione del comportamento e percorsi di educazione civica;
- il D.P.R. 135/2025, recante disposizioni attuative in materia di valutazione periodica e finale, scrutini ed esami di Stato.

1.2 Il processo di valutazione si fonda sui seguenti criteri fondamentali:

- Equità, intesa come garanzia per tutti gli studenti di pari opportunità di successo formativo, nel rispetto dei diversi stili di apprendimento e delle situazioni individuali;
- Trasparenza, mediante la chiara comunicazione dei criteri, delle modalità e dei risultati della valutazione a studenti e famiglie;
- Multidimensionalità, attraverso la considerazione integrata di conoscenze, abilità, competenze e progressi personali;
- Valenza formativa e orientativa, in quanto la valutazione sostiene la consapevolezza di sé e la capacità di autovalutazione, orientando le scelte educative e professionali future.

1.3 Come stabilito dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 1, comma 2:

"La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni." Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dello stesso D.P.R. 122/2009:

"Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa."

Art. 2. FUNZIONI E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

2.1 Scopi della valutazione

La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado persegue i seguenti scopi principali:

- supportare il successo formativo di ciascun alunno, valorizzando le competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza;
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe;

- predisporre interventi di recupero, consolidamento o potenziamento, sia individuali sia collettivi;
- fornire agli studenti indicazioni chiare per orientare il proprio impegno e sostenere l'apprendimento;
- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e delle aree di miglioramento;
- fornire ai docenti elementi utili per l'autovalutazione del proprio intervento didattico;
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi e condividere gli impegni relativi al percorso di crescita personale e scolastica.

2.2 Funzioni della valutazione

2.2.1. Diagnostica: consiste nell'identificare i punti di forza e le aree di miglioramento all'inizio o durante il percorso didattico. Include l'accertamento dei prerequisiti cognitivi, metodologici e motivazionali degli studenti, fornendo informazioni utili alla progettazione delle attività didattiche.

2.2.2. Formativa: ha l'obiettivo di monitorare il processo di apprendimento in itinere, consentendo interventi mirati di recupero o potenziamento. Fornisce allo studente informazioni puntuali sui propri punti di forza e sulle difficoltà, e al docente dati utili a modulare le strategie didattiche secondo i bisogni individuali.

2.2.3. Sommativa: permette di misurare il livello di apprendimento al termine di un periodo didattico o di un ciclo, effettuando un bilancio complessivo delle conoscenze, competenze e abilità acquisite. La valutazione sommativa può essere svolta al termine di una unità di apprendimento (UDA) o come step intermedio all'interno della stessa, secondo i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e dai Dipartimenti di materia, in conformità alla normativa vigente (D.P.R. 122/2009, D.Lgs. 62/2017 e Legge 150/2024).

Art. 3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

3.1 La verifica.

La verifica costituisce uno strumento sistematico per raccogliere dati sull'apprendimento degli studenti, attraverso modalità diverse, sia strutturate sia non strutturate, quali: prove scritte e orali, test, saggi, elaborazioni di testi, questionari, prove pratiche, osservazioni e altre attività coerenti con gli obiettivi didattici. Durante la fase di verifica, il docente raccoglie informazioni, misura fenomeni e osserva comportamenti, senza esprimere immediatamente un giudizio. L'obiettivo è raccogliere dati sufficienti per consentire una valutazione accurata e significativa.

3.2 La valutazione.

Una volta raccolti dati adeguati, il docente interpreta i risultati secondo criteri esplicitati e condivisi all'inizio del percorso didattico, garantendo trasparenza e coerenza con le finalità educative. In sintesi: la verifica rappresenta la raccolta dei dati, mentre la valutazione è l'interpretazione del loro significato ai fini del processo educativo e formativo.

3.3 Modalità operative nei Dipartimenti.

All'interno dei dipartimenti disciplinari, con delibera annuale, vengono definiti: il numero minimo di verifiche necessarie per procedere alla valutazione sommativa di fine periodo; le modalità e i criteri comuni per garantire omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione delle discipline del percorso liceale (Allegato 1).

3.4 Studenti con BES/DSA.

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) ricevono verifiche e valutazioni coerenti, coerenti con i rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP) o Piani

Educativi Individualizzati (PEI), nel rispetto della normativa vigente (Legge 170/2010, Linee guida MIUR 2011, D.Lgs. 66/2017 e successive modifiche). Le modalità di verifica e valutazione per questi studenti sono tali da garantire pari opportunità di successo formativo.

Art. 4. STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Gli strumenti di valutazione variano in relazione alla disciplina e agli obiettivi di apprendimento. Possono essere di natura scritta, orale, operativa, grafica o informatica, e devono consentire una rilevazione attendibile e significativa delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite da ciascun alunno.

4.1. *Verifiche scritte*: comprendono prove strutturate e semi-strutturate (quesiti a risposta chiusa, vero/falso, scelta multipla, completamento, etc.), esercizi di varia tipologia, relazioni, componimenti, sintesi, soluzioni di problemi e altre forme di elaborazione scritta. Le prove devono essere restituite corrette e commentate entro un termine ragionevole, di norma al massimo entro 15/20 giorni, in coerenza con le buone prassi didattiche.

4.2. *Verifiche orali*: comprendono colloqui, interrogazioni, discussioni su argomenti di studio, esposizioni di lavori o di attività svolte. La valutazione delle verifiche orali deve essere motivata e comunicata tempestivamente allo studente, per favorire la riflessione sul proprio apprendimento e l'autovalutazione. Il voto o giudizio espresso deve essere registrato nel registro elettronico entro 24 ore, garantendo trasparenza verso le famiglie.

4.3. *Verifiche di performance o pratiche*: rientrano in questa tipologia le prove grafiche, motorie, tecnico-operative, le simulazioni e le esercitazioni pratiche, nonché le prove di uso comunicativo della lingua straniera e di strumenti informatici. Anche in questo caso la valutazione deve essere motivata e comunicata tempestivamente agli studenti e alle famiglie tramite il registro elettronico.

4.4. *Osservazioni sistematiche:* Le osservazioni sistematiche costituiscono un importante strumento di valutazione dei processi di apprendimento e dei comportamenti partecipativi. Attraverso l'osservazione, il docente può rilevare atteggiamenti, modalità di lavoro, capacità relazionali e contributo alle attività di classe. Tali osservazioni concorrono alla valutazione complessiva dell'apprendimento e del comportamento e possono essere rese esplicite nel registro elettronico mediante annotazioni o voti orali/pratici, eventualmente accompagnati da un breve commento descrittivo visibile alle famiglie.

Art. 5. ATTIVITÀ E CORSI DI RECUPERO

5.1. Interventi di recupero e sospensione del giudizio.

A seguito della valutazione periodica o finale, possono emergere carenze in una o più discipline (valutazioni insufficienti). In tal caso, i docenti delle discipline interessate predispongono attività di recupero finalizzate al consolidamento degli apprendimenti e al superamento delle lacune rilevate.

Nel caso di valutazione finale con sospensione del giudizio, lo studente è tenuto ad attenersi alla modalità di recupero indicata nella scheda carenze compilata dal docente, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Classe. L'accertamento del recupero avviene tramite prove le cui modalità e tempi sono preventivamente comunicati agli studenti e alle famiglie.

L'esito della verifica viene registrato sul registro elettronico e concorre alla valutazione integrativa espressa in sede di scrutinio finale.

5.2. Tipologie di intervento.

Gli interventi di recupero possono assumere diverse forme, in relazione alla natura delle difficoltà riscontrate e alle risorse disponibili.

5.2.1. Recupero in itinere: attività svolte durante il normale orario curricolare, attraverso strategie di differenziazione didattica, esercitazioni mirate e verifiche progressive.

5.2.2. Corsi di recupero: attività organizzate al termine del primo o del secondo periodo, rivolte agli studenti con insufficienze gravi o diffuse, secondo la programmazione approvata dal Collegio dei Docenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

5.2.3. Sportello didattico: servizio di supporto individuale o per piccoli gruppi, gestito dai docenti in modalità flessibile, finalizzato alla chiarificazione di dubbi, al recupero di argomenti specifici o al consolidamento di competenze.

5.2.4. Studio autonomo: modalità di recupero che prevede l'impegno personale dello studente nello studio individuale dei contenuti indicati dal docente, con eventuale supporto di materiali e risorse digitali. Gli esiti vengono verificati attraverso prove o colloqui mirati.

5.2.5. Pausa didattica: periodo temporaneo, durante il quale le attività ordinarie vengono rimodulate per consentire interventi intensivi di recupero, consolidamento o potenziamento.

5.2.6. *Peer to peer*: prevede il coinvolgimento di studenti-tutor delle classi più avanzate (ad esempio terze e quarte) nell'affiancamento degli studenti più giovani, come opportunità di crescita e di consolidamento delle competenze trasversali. Si ritiene, infatti, che sia importante valorizzare la collaborazione tra pari quale strumento di supporto e rinforzo dell'apprendimento. Inoltre, per i tutor l'attività potrà essere riconosciuta come esperienza di Formazione Scuola Lavoro.

5.3. Ruolo dei docenti.

Il docente curricolare della disciplina con insufficienze è tenuto a compilare la scheda carenze disponibile attraverso il registro elettronico, secondo le indicazioni fornite dalla dirigenza.

Gli esiti delle attività di recupero costituiscono parte integrante del fascicolo personale dello studente e vengono considerati in sede di scrutinio per la delibera del superamento del debito formativo.

Art. 6. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI

6.1. I voti finali delle discipline curricolari, delle prove di verifica, delle competenze trasversali e del comportamento sono attribuiti secondo criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e recepiti nei Dipartimenti disciplinari. Tali criteri sono presentati agli studenti e alle famiglie all'inizio di ogni anno scolastico.

6.2. L'attribuzione dei voti deve considerare:

- il livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite rispetto agli obiettivi programmati;
- la qualità del lavoro svolto, l'impegno, la partecipazione e i progressi rispetto alla situazione di partenza;
- la coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto e dal PTOF.

6.3. Per quanto riguarda il comportamento, ai sensi della Legge 150/2024, del D.P.R. 122/2009 e del D.P.R. 135/2025 la valutazione è espressa in decimi. Nel caso di voto di comportamento inferiore a 6 / 10, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

6.4. I criteri dettagliati di attribuzione dei voti — con indicazione di fasce, descrittori e relativi punteggi — sono riportati in allegato al presente regolamento (Allegato 2).

6.5. Le griglie di valutazione delle discipline contenute nell'allegato sono aggiornate ogni anno dai Dipartimenti disciplinari.

Art. 7. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Si veda l'Allegato 3.

Art. 8. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE SCUOLA LAVORO (FSL)

8.1 Le attività di Formazione Scuola Lavoro (FSL), già denominate Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), sono disciplinate dalla Legge n. 206/2023, dalla Legge n. 145/2018, dal D.Lgs. 62/2017, dal D.M. 774/2019 e dalle Linee guida MIM 2024. Esse costituiscono parte integrante del curricolo del secondo ciclo di istruzione e concorrono alla valutazione complessiva dello studente, in particolare nell'ambito delle competenze trasversali, dell'orientamento e della cittadinanza attiva.

Le principali tipologie di attività previste nei percorsi FSL comprendono:

- Esperienze presso enti, aziende o istituzioni: attività formative in contesti produttivi o di servizio, pubblici o privati, per conoscere l'organizzazione del lavoro e sviluppare competenze professionali di base;
- Progetti scolastici e simulazioni d'impresa: iniziative interne alla scuola che favoriscono l'acquisizione di competenze organizzative, relazionali e progettuali;
- Incontri e laboratori di orientamento: momenti formativi condotti da esperti del mondo del lavoro, universitari o professionisti, finalizzati a sostenere scelte consapevoli di studio e professione;
- Formazione trasversale e sicurezza: corsi obbligatori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, soft skills, competenze digitali e relazionali;
- Esperienze all'estero e programmi europei (Erasmus+, scambi culturali, stage): opportunità di apprendimento in contesti internazionali;
- Attività di volontariato e cittadinanza attiva: progetti sociali e culturali orientati alla solidarietà, alla sostenibilità ambientale e all'impegno civico;
- Partecipazione a fiere, concorsi ed eventi di settore, per conoscere realtà professionali, culturali e scientifiche coerenti con il percorso liceale.

8.2 La valutazione della FSL (Allegato 4) si fonda sui principi di continuità, trasparenza e coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Essa tiene conto di:

- frequenza e partecipazione attiva alle attività;
- impegno e autonomia nello svolgimento dei compiti affidati;
- capacità relazionali, comunicative e organizzative dimostrate nei diversi contesti;
- riflessione personale e consapevolezza sul valore formativo dell'esperienza, documentata attraverso report, diari di bordo o presentazioni finali;
- valutazioni del tutor esterno e interno (scuola ed ente ospitante), secondo strumenti e griglie approvate dal Collegio dei Docenti.

8.3 Gli strumenti di verifica e valutazione comprendono:

- schede di osservazione e rubriche di competenze;
- report individuali e relazioni finali degli studenti;
- scheda di valutazione finale del tutor scolastico;
- documentazione delle attività inserite nel Portfolio delle competenze personali (ai sensi del D.Lgs. 62/2017, art. 1).

La valutazione confluisce nel voto di comportamento e nel credito scolastico, come previsto dalla normativa vigente (inclusi i D.P.R. 134/2025 e 135/2025, in attuazione della Legge 150/2024).

Art.9. VALUTAZIONE DELL'ANNO ALL'ESTERO (MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE)

9.1 Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità studentesca internazionale, di durata annuale o parziale, conservano l'iscrizione presso l'Istituto di provenienza e, al rientro, sono sottoposti ad un colloquio finalizzato al riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero.

9.2 l Consiglio di Classe, al rientro dello studente, acquisisce e valuta la documentazione rilasciata dalla scuola ospitante, che deve comprendere:

- l'attestato ufficiale di frequenza;
- la certificazione delle discipline seguite e delle valutazioni conseguite;
- eventuali programmi o piani di studio seguiti;
- certificazioni linguistiche conseguite durante il soggiorno;
- attività integrative svolte (es. esperienze di formazione scuola-lavoro, volontariato, progetti di cittadinanza);
- eventuale relazione finale dello studente sull'esperienza formativa.
- La documentazione deve essere consegnata alla segreteria didattica entro i termini di riferimento.

9.3 Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, lo studente sostiene colloqui di reinserimento predisposti dal Consiglio di Classe, volti a verificare il livello di conoscenze e competenze acquisite nelle discipline non frequentate o parzialmente seguite all'estero, nonché a favorire la piena riammissione nel percorso scolastico italiano. I colloqui di reinserimento vertono su argomenti concordati preventivamente con i docenti, in coerenza con quanto previsto dalla Nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013 e successive integrazioni; essi comprendono anche una riflessione sull'esperienza di mobilità.

9.4 In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe valuta gli esiti del percorso svolto all'estero tenendo conto di:

- risultati e certificazioni provenienti dalla scuola straniera;
- colloquio sostenuto al rientro;
- valutazioni dell'anno precedente;
- livello di maturazione personale e competenze trasversali sviluppate.

Sulla base di tali elementi, il Consiglio delibera la valutazione finale e l'ammissione alla classe successiva, attribuendo il credito scolastico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

9.5 L'esperienza di studio all'estero è riconosciuta come valore formativo e orientativo e può concorrere all'attribuzione del credito formativo e alla valutazione delle competenze trasversali e di cittadinanza, in coerenza con il PTOF e con i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Art.10. CRITERI PER GLI SCRUTINI

10.1 Ammissione alla classe successiva

Lo studente viene ammesso alla classe successiva se, valutando il percorso svolto nell'attività didattica e nelle iniziative di sostegno e recupero, consegue una valutazione pari o superiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento non inferiore a 7/10, come previsto dalla Legge 150/2024 e dai relativi D.P.R. 134/2025 e 135/2025. Il voto 5/10 nel comportamento comporta la non ammissione automatica, mentre il voto 6/10 può determinare la sospensione del giudizio secondo le procedure definite dal Consiglio di Classe.

10.2 A partire dal terzo anno in sede di scrutinio finale verrà assegnato ad ogni studente un credito sulla base della media dei voti secondo quanto stabilito nel DPR 122/2009, nel Decreto Legislativo 62/2017, dall'OM 205/2019, dal DM 110/2022, dalla Legge 150/2024, e dai relativi D.P.R. 134/2025 e 135/2025.

10.3 Prospetto dei crediti scolastici:

Fascia di Media dei Voti	Credito Scolastico (3ª classe)	Credito Scolastico (4ª classe)	Credito Scolastico (5ª classe)
M < 6	-	-	7 – 8
M = 6	7 – 8	8 – 9	9 – 10
6 < M ≤ 7	8 – 9	9 – 10	10 – 11
7 < M ≤ 8	9 –10	10 – 11	11 – 12
8 < M ≤ 9	10 – 11	11 – 12	13 – 14
9 < M ≤ 10	11 – 12	12 – 13	14 – 15

(Tabella conforme al D.M. 110/2022 e al D.Lgs. 62/2017, Allegato A).

10.4 Dettagli sull'attribuzione del credito:

10.4.1 Media dei voti (M): calcolata considerando tutti i voti delle discipline e il voto di comportamento.

10.4.2 Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione, va espresso in numero intero.

10.4.3 Il Consiglio di Classe assegna il punteggio sulla base della fascia di appartenenza, tenendo conto della media dei voti e del voto di comportamento. Infatti, ai sensi della Legge 150/2024 e del D.P.R. 134/2025, per ottenere il punteggio massimo della fascia il voto di condotta non può essere inferiore a 9/10. Inoltre, agli allievi si può riconoscere il credito formativo aggiuntivo, purché si rimanga nella medesima fascia di oscillazione, per lo svolgimento delle seguenti attività deliberate dal Collegio dei Docenti (in data 16/05/2025) e documentate:

- Partecipazione a progetti scolastici (non già considerati come Formazione Scuola Lavoro);
- Partecipazione a progetti PON;
- Partecipazione a gare o concorsi;
- Attività di peer tutoring;
- Contributo ad eventi della scuola;
- Contributo al miglioramento della scuola;
- Attività sportiva agonistica (se non già valutata come Formazione Scuola Lavoro);
- Conservatorio (se non già valutato come Formazione Scuola Lavoro);
- Conseguimento di certificazioni linguistiche e/o partecipazione a corsi di lingua;
- Partecipazione a corsi di rilevanza culturale e sociale;
- Attività regolare di volontariato in associazioni che si riconoscono in valori Costituzionali;
- Atti di particolare rilevanza sociale e costituzionale.

I termini per la presentazione della documentazione che attesti l'attribuzione di un credito formativo aggiuntivo sono entro il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento. La documentazione va consegnata al docente coordinatore di classe. Sarà cura del Coordinatore di Classe assicurarsi che, al termine dei lavori del Consiglio di Classe, tutta la documentazione presentata sia inserita nel fascicolo personale dello studente a cura della Segreteria Didattica dell'Istituto.

Il Consiglio di Classe non tiene conto di eventuali crediti formativi aggiuntivi, assegnando dunque il punteggio minimo della fascia agli studenti che presentano almeno una delle seguenti situazioni:

- voto di Consiglio in una o più discipline;
- per gli studenti delle classi V: ammissione agli Esami di Stato deliberata a maggioranza;
- per gli studenti delle classi III - IV: ammissione a giugno deliberata a maggioranza.

Il *Consiglio di Classe* verbalizza i criteri adottati per la scelta del punteggio all'interno della fascia, per garantire trasparenza e coerenza valutativa — come previsto dal *D.Lgs. 62/2017, art. 1, comma 2*, e dal D.P.R. 134/2025. In particolare, Il Collegio dei Docenti del 16/05/2025 ha deliberato le seguenti modalità di attribuzione del credito scolastico:

Indicata con N, X *la media dei voti dello studente, si procederà all'assegnazione dei punteggi della fascia come segue*:

- N, X con $X \geq 5$ PUNTEGGIO SUPERIORE DELLA FASCIA a condizione che il voto di comportamento sia pari o superiore a 9 decimi (Legge 150/2024); se il voto di comportamento è inferiore a 9 decimi, si assegna il punteggio inferiore della fascia;
- N, X con $X < 5$ PUNTEGGIO SUPERIORE DELLA FASCIA in presenza di crediti formativi validi, a condizione che il voto di comportamento sia pari o superiore a 9 decimi (Legge 150/2024);
- N, X con $X < 5$ PUNTEGGIO INFERIORE DELLA FASCIA in assenza di crediti formativi oppure in presenza di crediti formativi ma con voto di comportamento inferiore a 9 decimi.

In caso di ammissione con almeno un voto di Consiglio, non si assegnano crediti formativi.

10.5 Sospensione del giudizio:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del DPR 122/2009, e delle disposizioni attuative introdotte dal D.P.R. 135/2025, si applicano i seguenti criteri per la sospensione del giudizio in caso di insufficienze in alcune discipline. La sospensione può essere deliberata se, analizzando il percorso didattico e le attività di recupero e sostegno effettuate, risultano **al massimo tre insufficienze**, e se per il raggiungimento della sufficienza è complessivamente necessario **aggiungere non più di cinque punti** alle valutazioni acquisite. In questi casi, il Consiglio di Classe ritiene che ci siano le condizioni per permettere allo studente di recuperare entro il termine stabilito.

10.5.1 Condotta e sospensione del giudizio

In applicazione della Legge 150/2024 e del D.P.R. 134/2025, la sospensione del giudizio potrà essere applicata anche nel caso di voto di condotta pari a 6/10, in attesa di eventuali attività di recupero comportamentale definite dall'istituto (vedi scheda allegata relativa al comportamento).

10.5.2 Verifiche finali per alunni con sospensione del giudizio e integrazione dello scrutinio finale.

Le verifiche finali per gli studenti con giudizio sospeso si svolgono mediante prove scritte, orali e/o pratiche coerenti con il piano di studi e finalizzate a verificare il raggiungimento degli obiettivi essenziali di apprendimento. Il periodo di inizio di svolgimento delle prove di verifica è tra il 26 e il 31 agosto. Le modalità delle prove di verifica, per disciplina, sono le seguenti:

- solo prova orale: storia (triennio), filosofia, scienze umane;
- solo prova scritta: italiano, latino, inglese, storia e geografia, matematica, fisica, disegno e storia dell'arte, diritto ed economia, scienze naturali;
- prova orale e pratica: scienze motorie.

10.5.3 Integrazione dello scrutinio finale

Al termine delle prove di verifica, il Consiglio di Classe è riconvocato nella stessa composizione dello scrutinio originario (salvo sostituzioni formalmente registrate) per l'integrazione dello

scrutinio finale. Le procedure si svolgono in conformità alle disposizioni per gli scrutini introdotte dal D.P.R. 135/2025.

10.5.4 Esito delle verifiche

In base ai risultati conseguiti, il Consiglio di Classe procede all'integrazione dello scrutinio con una valutazione complessiva dello studente.

- In caso di esito positivo, lo studente è ammesso alla classe successiva, e nel tabellone verranno riportati i voti di tutte le discipline con la dicitura: *«ammesso dopo sospensione del giudizio»*.
- In caso di esito negativo, sarà pubblicata la sola dicitura *«non ammesso»*.

10.5.5 Il voto assegnato in sede di scrutinio finale a seguito del recupero del debito formativo, qualora risulti pari o superiore a sei decimi, non coincide necessariamente con il punteggio conseguito nella prova di verifica di recupero. Esso rappresenta una valutazione complessiva, formulata dal Consiglio di Classe, che tiene conto della porzione di programma effettivamente oggetto di recupero, della limitatezza dei contenuti verificati, del percorso formativo annuale dello studente, dell'impegno dimostrato e della partecipazione alle attività di recupero e di studio autonomo. Pertanto, anche in presenza di una prova di verifica valutata con un punteggio elevato, il voto finale in pagella può essere inferiore, in quanto riferito al complesso della disciplina e non alla sola parte oggetto di recupero. Tale principio è coerente con la funzione complessiva della valutazione, come definita dal D.P.R. 122/2009. In particolare si definiscono i criteri sulla base dei quali si può decidere di riportare in pagella un voto finale inferiore al voto ottenuto nella prova di recupero per una data materia; basta la presenza di almeno uno dei seguenti indicatori:

- presenza di almeno un voto di Consiglio nello scrutinio di giugno o nello scrutinio finale di recupero carenze, in qualsiasi materia;
- presenza, per la materia per la quale si è svolta la prova di recupero, di un voto nello scrutinio di giugno pari o inferiore a 4.

10.5.6 Credito scolastico

Per gli studenti promossi dopo l'integrazione dello scrutinio finale nel terz'ultimo o penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio minimo per i crediti della fascia di riferimento, e non valuta eventuali crediti formativi.

10.5.7 Attribuzione dei crediti per gli studenti e le studentesse delle classi quinte

Fermo restando che vale quanto sopra detto con riferimento alle classi quinte, il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo dei punti attribuibili, a norma del IV comma dell'art.11 del DPR n.323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno/a, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, *"in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento*". Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni rilevanti ed idoneamente documentate. Il Consiglio di Classe può attribuire, in via eccezionale e motivata, un credito scolastico integrativo (purché si rimanga nel rispetto della fascia di oscillazione) agli studenti che abbiano dimostrato un significativo recupero di una situazione di svantaggio personale o familiare documentata, verificatasi negli anni precedenti e tale da aver inciso negativamente sul rendimento scolastico.

L'attribuzione del credito di recupero non è cumulabile con altri crediti formativi aggiuntivi, per il rispetto del mantenimento della fascia di oscillazione. La deliberazione è puntualmente motivata e verbalizzata. Il DPR 323/1998 non impone espressamente limiti di cumulabilità né il vincolo della fascia di oscillazione; tali limiti derivano dalla normativa successiva sul credito scolastico e dalle scelte regolamentari dell'Istituto, adottate per garantire equità, trasparenza e coerenza valutativa. Il DPR 323/1998, art. 11, comma 4, disciplina l'integrazione del credito scolastico con riferimento al punteggio complessivo maturato ai fini dell'Esame di Stato e, pertanto, è direttamente applicabile agli studenti del quinto anno.

10.6 Non ammissione alla classe successiva.

La non ammissione alla classe successiva può essere deliberata quando, nonostante gli interventi di sostegno e recupero svolti, siano presenti più di tre insufficienze, oppure non ricorrano le condizioni indicate al punto 10.5, oppure risulta almeno un debito formativo non recuperato a seguito dello scrutinio integrativo finale. In tali casi, il Consiglio di Classe ritiene che non vi siano le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi formativi entro la conclusione dell'anno scolastico. Nella deliberazione devono essere valutati anche gli effetti sul percorso personale dello studente, con particolare attenzione al rischio di disaffezione o abbandono scolastico.

10.6.1 In base alla Legge 150/2024 e al D.P.R. 134/2025, la non ammissione alla classe successiva è automatica nel caso di voto di comportamento pari a 5/10.

10.6.2 Non si attribuisce credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue l'ammissione alla classe successiva.

10.7 Il docente di sostegno

I docenti di sostegno partecipano attivamente al processo educativo di tutti gli studenti della classe, e fanno parte a pieno titolo del Consiglio di Classe con diritto di voto per tutti gli alunni, indipendentemente dalla presenza di certificazioni. Nel caso in cui più docenti di sostegno seguano lo stesso studente con disabilità, essi esprimono un solo voto complessivo.

(*Rif.: Nota MIUR n. 4798/2005; D.P.R. 122/2009, art. 2, comma 5*).

10.8 L'insegnante di Religione Cattolica (IRC)

L'insegnante di Religione Cattolica è membro a pieno titolo degli organi collegiali della scuola e partecipa alle valutazioni periodiche e finali esclusivamente per gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica. Non attribuisce un voto numerico, ma una nota descrittiva, che accompagna il documento di valutazione e non concorre al calcolo della media. (*Rif.: Intesa MIUR–CEI del 28.06.2012; C.M. 316/1987*).

10.8.1 Deliberazioni a maggioranza

In caso di deliberazione a maggioranza, l'insegnante di Religione partecipa al voto motivando il proprio giudizio, che viene registrato a verbale. Tale giudizio esprime una valutazione sul grado di interesse, partecipazione e maturazione personale dell'alunno in relazione agli obiettivi del percorso IRC.

10.9. Il docente di Attività Alternativa alla Religione Cattolica (DAARC)

Il docente di Attività Alternativa partecipa ai Consigli di Classe per gli scrutini periodici e finali solo per gli studenti che frequentano tali attività. Formula una valutazione descrittiva, secondo la stessa struttura e modalità previste per l'insegnamento della Religione Cattolica, allegandola al documento di valutazione degli studenti interessati.

(*Rif.: C.M. n. 316/1987; Nota MIUR prot. n. 26482/2011*).

10.10. Raccomandazione del Collegio dei docenti sull'utilizzo del voto di Consiglio.

Il ricorso al voto di Consiglio, previsto dalla normativa vigente, deve essere utilizzato in modo ponderato, esclusivamente in casi motivati, e sempre accompagnato da adeguata verbalizzazione delle ragioni che lo giustificano. Il Collegio dei Docenti raccomanda ai Consigli di Classe di assicurarne un uso non routinario, salvaguardando la coerenza tra la valutazione disciplinare e la valutazione collegiale, nel rispetto della discrezionalità tecnica attribuita al Consiglio di Classe.

ART.11. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

11.1 Il registro elettronico costituisce lo strumento ordinario e ufficiale di comunicazione scuola – famiglia. Attraverso tale piattaforma vengono regolarmente pubblicati:

- i voti delle verifiche scritte, orali e pratiche delle singole discipline;
- le osservazioni formative e le note disciplinari;
- le assenze, i ritardi e le giustificazioni;
- le attività di recupero e potenziamento.

I Consigli di Classe registrano inoltre sul registro elettronico l'eventuale presenza di carenze, i voti relativi alle discipline interessate e le modalità di recupero previste.

11.2 Al termine dello scrutinio finale, la comunicazione delle carenze formative (debiti) sarà effettuata in forma scritta mediante apposita scheda predisposta dalla scuola e inviata tramite registro elettronico.

11.3 La comunicazione della non ammissione alla classe successiva avverrà tempestivamente e in forma riservata: il coordinatore di classe informerà le famiglie telefonicamente o con altro mezzo tracciabile entro la mattinata successiva alla conclusione dello scrutinio.

11.4 Tutti gli esiti degli scrutini periodici e finali saranno pubblicati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), secondo le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico.

11.5 In ottemperanza ai principi di trasparenza e chiarezza della valutazione, i criteri e le griglie di valutazione, sia disciplinari sia trasversali, sono pubblicati sul sito web istituzionale della scuola e condivisi con gli studenti e le famiglie all'inizio di ogni anno scolastico.

Tali strumenti garantiscono uniformità di giudizio, equità valutativa e coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con le Linee guida nazionali sulla valutazione.

Art. 12. ALUNNI CON PIANO PERSONALIZZATO E/O INDIVIDUALIZZATO

12.1 Indicazioni generali

In riferimento alla Direttiva BES del 27 dicembre 2012, alla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e al D.Lgs. 66/2017, il Liceo "Teresa Gullace Talotta" garantisce il diritto allo studio e all'inclusione scolastica di tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) attraverso la predisposizione di Piani Didattici Personalizzati (PDP) o Piani Educativi Individualizzati (PEI), elaborati e condivisi dal Consiglio di Classe in collaborazione con la famiglia e, ove previsto, con gli specialisti di riferimento.

12.2 Macro-aree dei BES

12.2.1 Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Rientrano in questa categoria dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, e altri disturbi evolutivi specifici. A fronte di una diagnosi rilasciata da specialisti accreditati o dal Servizio Sanitario Nazionale, il Consiglio di Classe redige un PDP che individua obiettivi personalizzati, strumenti compensativi e misure dispensative.

12.2.2 Disabilità cognitive, sensoriali e motorie

Per gli studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992, viene predisposto un PEI (Piano Educativo Individualizzato), redatto dal Consiglio di Classe e dal Gruppo di Lavoro Operativo per

l'Inclusione (GLO), con la partecipazione della famiglia e degli specialisti. È previsto l'intervento di un docente di sostegno, che concorre pienamente alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

12.2.3 Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale

Il Consiglio di Classe, sulla base di segnalazioni interne o di servizi territoriali, può predisporre un PDP temporaneo con misure personalizzate e strategie di supporto educativo, finalizzate al recupero e all'inclusione.

12.3 Studenti di cittadinanza non italiana

Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, gli studenti stranieri sono valutati secondo i medesimi criteri degli studenti italiani, con possibilità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Nella valutazione si tiene conto del livello di conoscenza della lingua italiana, del percorso scolastico pregresso e dei progressi compiuti, in coerenza con le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (MIUR, 2014).

12.4 Valutazione degli alunni con DSA o BES

In conformità con l'art. 10 del D.P.R. 122/2009, la valutazione tiene conto delle specifiche situazioni individuali e deve essere coerente con le misure indicate nel PDP. Nelle verifiche e negli esami, si adottano strumenti compensativi e misure dispensative idonee, nel rispetto del principio di equità e delle risorse disponibili. I voti riportati nel registro elettronico possono essere accompagnati da note relative alle modalità personalizzate di svolgimento della prova.

12.5 Valutazione degli alunni con disabilità certificata

La valutazione degli studenti con disabilità, disciplinata dal D.Lgs. 62/2017, art. 11, si riferisce al comportamento, alle discipline e alle attività previste dal PEI.

Essa evidenzia i progressi in rapporto alle potenzialità e ai livelli di partenza, e può essere:

- Identica a quella della classe;
- Allineata ma personalizzata, in base a criteri condivisi nel PEI;
- Differenziata o mista, con percorsi didattici specifici.

  La tipologia di valutazione è deliberata dal Consiglio di Classe e formalizzata nel PEI, con comunicazione scritta alla famiglia.

12.6 Valutazione finale ed Esame di Stato

Per gli alunni con DSA o disabilità certificata, la valutazione finale e l'Esame di Stato si svolgono nel rispetto del D.Lgs. 62/2017, dell'O.M. 205/2019 e delle successive integrazioni. Gli studenti con DSA usufruiscono di strumenti compensativi e misure dispensative anche durante le prove d'esame, secondo quanto previsto nel PDP. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove d'esame in base al proprio PEI, con possibilità di prove equipollenti o differenziate. In caso di percorso differenziato, il rilascio finale sarà di attestato di credito formativo, non di diploma, ma pienamente riconosciuto ai fini dell'inserimento sociale e lavorativo.

12.7 Clausola di rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di inclusione scolastica, in particolare al D.Lgs. 62/2017, al D.Lgs. 66/2017, alla L. 104/1992, alla Direttiva BES 2012 e alle successive disposizioni applicative.

Art 13. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO BIENNIO

13.1 Finalità

Al termine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di Classe redige la Certificazione delle Competenze degli studenti, ai sensi del D.Lgs. 62/2017 e del D.M. 742/2017, finalizzata a:

- attestare il livello di acquisizione delle otto competenze chiave di cittadinanza;
- documentare i risultati raggiunti nei quattro assi culturali: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale;
- supportare l'inserimento nel mondo del lavoro o nella prosecuzione del percorso di studi.

13.2 Destinatari e consegna

- Per gli studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico e compiuto il 16° anno di età, la certificazione può essere utilizzata per l'accesso ai centri per l'impiego.
- Gli studenti che proseguono gli studi riceveranno la certificazione al compimento del 18° anno di età, da conservare agli atti della scuola.
- Per gli alunni con sospensione del giudizio, la certificazione viene redatta nello scrutinio di recupero delle carenze.
- In caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica, la certificazione è prodotta dalla scuola accogliente alla fine dell'anno scolastico.

13.3 Contenuti della certificazione

La certificazione deve indicare:

- le competenze raggiunte in ciascun asse culturale;
- eventuali obiettivi di recupero o potenziamento;
- eventuali strumenti e modalità di valutazione adottati;
- eventuali osservazioni sulle competenze trasversali, sulle capacità di apprendimento autonomo e sull'orientamento personale.

13.4 Riferimenti normativi

La redazione della certificazione è conforme a:

- D.Lgs. 62/2017, artt. 1 e 4;
- D.M. 742/2017 (Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado);
- Linee guida MIUR sulle competenze chiave di cittadinanza;
- Regolamento interno della scuola e Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Art. 14. CRITERI PER VALIDARE L'ANNO SCOLASTICO E DEROGHE AL 25% DI ASSENZE

14.1 Validità dell'anno scolastico

Ai sensi della Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, e successive disposizioni di aggiornamento, la mancata frequenza di almeno il 75% delle ore previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) comporta, salvo casi di deroga, l'esclusione dello studente dalla possibilità di essere valutato e dalla promozione o dall'ammissione all'Esame di Stato.

14.2 Deroghe e giustificazione delle assenze

La normativa vigente prevede che le istituzioni scolastiche possano regolamentare deroghe per assenze documentate e continuative, purché queste non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.
Sono considerati motivi validi per la deroga:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o patologie croniche certificate);
- terapie e cure continuative effettuate in orario scolastico presso strutture pubbliche o private;

- visite specialistiche e day hospital;
- gravi e documentate esigenze di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, separazioni genitoriali, cause di forza maggiore);
- patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado;
- provenienza da altri paesi durante l'anno scolastico;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali o trasferimento della famiglia;
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali o internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- mancata frequenza dovuta a disabilità certificata;
- altri motivi straordinari, debitamente documentati e motivati.

14.3 Modalità di documentazione delle deroghe

Le assenze giustificate devono essere adeguatamente documentate:

- Certificazione iniziale dell'ospedale, ASL o specialista convenzionato attestante la patologia, seguita da certificato medico riferito alla specifica assenza;
- Dichiarazione della Federazione sportiva in caso di attività agonistica, seguita da attestazione dell'associazione sportiva per ogni assenza;
- Documentazione ufficiale per motivi familiari, legali o trasferimenti, presentata alla segreteria e allegata al registro elettronico.

14.4 Clausola di riferimento normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di frequenza scolastica, validità dell'anno e deroga al 25% delle assenze, in particolare:

- Circolare MIUR n. 20/2011;
- D.Lgs. 62/2017;
- Regolamento Interno della scuola e PTOF.